

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AMIGONI e OLIVA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 1961

Modifiche alle disposizioni finanziarie della legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.)

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 7 febbraio 1961 n. 59, che nel breve periodo della sua applicazione ha confermato di poter dare un apporto decisivo alla soluzione dei problemi della viabilità, ha tuttavia rivelato nella sua formulazione alcuni inconvenienti che, con lievi adattamenti, possono essere eliminati, onde consentire agli organi dello Stato di agire prontamente e razionalmente nel gravoso compito di adeguare all'imponente sviluppo del traffico la rete viaria statale, provinciale e comunale.

Scopo del presente disegno di legge è appunto quello di provvedere ad alcune modifiche del testo della legge citata, nella forma che i presentatori ritengono idonea a raggiungere questa finalità.

L'articolo 26 lettera *a*) della citata legge 7 febbraio 1961 n. 59, nel determinare il contributo annuo ordinario del Tesoro a favore dell'A.N.A.S., stabilisce che esso venga calcolato con riferimento al gettito di determinate imposizioni, accertato per l'esercizio precedente a quello di competenza.

Poichè tale accertamento non può avvenire in tempo per la iscrizione del contributo

di cui trattasi nel bilancio preventivo dell'esercizio immediatamente successivo (bilancio che viene logicamente predisposto e discusso mentre quello precedente è ancora in corso), è da prevedersi che si rinnoverebbero anche in futuro gli inconvenienti rilevati durante la discussione in Senato del bilancio preventivo per l'esercizio 1961-62.

I presentatori del disegno di legge, con l'articolo 1 del medesimo, propongono di conseguenza di modificare la norma difettosa stabilendo:

a) che l'esercizio di riferimento sia quello che precede di due anni, anzichè di uno, quello di competenza;

b) che il calcolo sia fatto riferendosi al gettito « introitato » anzichè a quello « accertato » relativamente alle imposizioni considerate, e ciò per evitare che la liquidazione degli accertamenti possa ritardare la determinazione degli elementi necessari per il calcolo del contributo dovuto dal Tesoro.

In relazione all'incremento medio che per ogni esercizio si verifica rispetto al precedente nel gettito delle imposizioni considerate

dall'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961 n. 59, si è ritenuto di aumentare la aliquota dal 2 al 2,2 per cento, calcolando — in base agli aumenti verificatisi nell'ultimo decennio, sia nel gettito sia nei consumi — che un incremento annuo del 10 per cento nel gettito si avvererà sicuramente anche in futuro.

Si tenga presente che, sulla base di accurati calcoli, l'aumento così suggerito è del tutto prudentiale: l'onere del Tesoro, applicando la nuova formula in luogo di quella ora vigente, ne risulterà piuttosto diminuito che aggravato.

L'articolo 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59 attribuisce all'A.N.A.S., come è noto, le attuali competenze del Ministero dei lavori pubblici in fatto di viabilità non statale, rinviando però ad un successivo provvedimento legislativo la riorganizzazione degli uffici del Ministero e la fissazione delle « modalità per il trasferimento delle funzioni, ed eventualmente dei funzionari, per la gestione dei fondi e l'esercizio, da parte dell'Azienda, dei compiti spettanti al Ministero suddetto ».

Gli studi necessari sono pressochè conclusi: ma il provvedimento legislativo di cui trattasi non potrà diventare presto operante, in relazione alla necessità del concerto fra numerosi Ministri e di un prevedibile lungo iter parlamentare, in relazione alla delicatezza dei problemi da risolvere.

Di qui la preoccupazione, da parte delle amministrazioni provinciali e comunali, che i fondi relativi alla viabilità minore restino bloccati presso l'A.N.A.S., che d'altra parte non ha ancora titolo per disporne.

A tale inconveniente si ritiene possa ovviarsi con il disposto degli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente disegno di legge, che dettano norme per consentire agli Enti preposti alla viabilità di utilizzare organicamente e senza indugio le somme destinate a questo scopo, secondo le direttive indicate dalla precisa volontà del legislatore, così come risulta dai verbali della discussione svoltasi nei due rami del Parlamento in sede di approvazione della legge 7 febbraio 1961, n. 59, nonché dall'ordine del giorno votato in quell'occasione dalla VII Commissione permanente del Senato, previa espressa dichiarazione di accettazione da parte del Governo.

Di tale ordine del giorno, presentato dai senatori Amigoni, Solari, Genco, Romano Domenico, e Crollalanza, si ritiene opportuno riportare qui il testo integrale: « La VII Commissione permanente del Senato, in sede di approvazione del disegno di legge numero 744-B relativo al « Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici della Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.): invita l'onorevole Ministro dei lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S. a far sì che i mezzi che si rendessero disponibili in base al disposto dell'articolo 26, punto a), dopo aver sopperito alle primarie esigenze per il personale e per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio delle strade statali, siano impiegati:

a) per la sistemazione delle strade in corso di statizzazione ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

b) per il completamento del piano di sistemazione delle arterie di grande comunicazione;

c) per la realizzazione delle opere necessarie al razionale inserimento della rete stradale nazionale in quella internazionale;

d) per la corresponsione di contributi agli Enti per il miglioramento della viabilità minore ».

In particolare: l'approvazione dell'articolo 2 del presente disegno di legge, sanzionando l'opportuna suddivisione fra Ministero dei lavori pubblici e A.N.A.S. del contributo di cui all'articolo 26 lettera a) della legge 7 febbraio 1961 n. 59, consentirà ai due Enti di non ritardare oltre l'impostazione di un organico programma di interventi nei due settori, della viabilità statale e di quella minore, il che non sarebbe possibile mantenendo l'attuale situazione.

Quanto all'articolo 3 del presente disegno di legge, va tenuto presente che le disposizioni della legge 7 febbraio 1961 n. 59 non consentono agli organi dello Stato di assumere tempestivamente gli impegni corrispondenti agli stanziamenti in quanto il tempo tecnico necessario per la realizzazione ed il collaudo di un'opera stradale può raggiungere anche i tre-quattro anni dalla data in cui l'impegno viene deciso. E per le opere di

maggior rilievo, questo periodo è ancora insufficiente.

Con il congegno della legge vigente si creerebbero pertanto dei residui di cospicua entità proprio nel momento in cui è vivamente sentita la necessità di una sollecita esecuzione dei lavori per l'indispensabile adeguamento della rete viaria alle crescenti esigenze della circolazione, affinché il promettente sviluppo dell'economia del Paese non sia ostacolato da una pericolosa strozzatura nel fondamentale settore dei trasporti. Con il disposto dell'articolo 3 del presente disegno di legge ci si propone appunto di ovviare a tale inconveniente, accordando al Ministero dei lavori pubblici ed all'A.N.A.S. la facoltà di assumere impegni anticipati sopra un massimo di quattro esercizi successivi in relazione ai prevedibili pagamenti.

L'articolo 4 del disegno di legge propone di dettare norme al Ministro dei lavori pubblici per l'utilizzo della quota che si prevede di attribuire allo stesso Dicastero ai sensi del primo comma dell'articolo 2 di questo stesso disegno. Si tratta di somme che dovranno essere riservate alle necessità degli Enti locali aventi competenza per la cosiddetta viabilità minore. È da tenere presente su questo argomento che la legge 12 febbraio 1958, n. 126, provvede per le strade comunali a cui veniva riconosciuto titolo per la provincializzazione, nonché per le strade provinciali e comunali a cui veniva analogamente riconosciuto titolo per la statizzazione. Restarono quindi escluse da una opportuna quanto indispensabile assisten-

za, le strade destinate a rimanere comunali e quelle, già provinciali prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 126, ma escluse dal piano per le statizzazioni.

Per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade appartenenti alle categorie non considerate come sopra i presentatori propongono che siano concessi alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi, contributi sino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria, in analogia a quanto disposto dalla citata legge n. 126 a favore delle amministrazioni provinciali.

Con l'articolo 5, infine, si propone di attribuire in gestione al Ministero dei lavori pubblici i contributi che con la legge 7 febbraio 1961, n. 59, si prevedeva di attribuire all'A.N.A.S. sui quattro esercizi dal 1965-66 al 1968-69, in aggiunta a quelli — rivelatisi insufficienti — previsti con l'articolo 18 della citata legge 126 per la sistemazione delle nuove strade provincializzate a' sensi della legge stessa. Si tratta di altri 176 miliardi che, aggiungendosi ai 180 della legge n. 126 ed ai 20 posti a disposizione sul ricavo del prestito nazionale in base alla legge 24 luglio 1959, n. 622 (concernente interventi in favore dell'economia nazionale), permetteranno — a giudizio dei proponenti — di completare il finanziamento dei contributi necessari alle amministrazioni provinciali per la sistemazione di tutte le strade destinate ad essere provincializzate.

I proponenti confidano che i loro suggerimenti verranno favorevolmente accolti, e potranno così diventare operanti nel più breve termine possibile.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il terzo comma della lettera *a*) dell'articolo 26 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, è così modificato:

« Per gli esercizi successivi al 1961-62 il contributo non sarà inferiore per ciascun esercizio, a quello dell'esercizio precedente, aumentato di una quota pari al 2,2 per cento dell'introito complessivo delle imposizioni sopracitate nel penultimo esercizio precedente a quello di competenza ».

Art. 2.

In attesa della emanazione del provvedimento legislativo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 7 febbraio 1961, n. 59, una quota del contributo annuo dovuto dal Tesoro dello Stato all'Azienda nazionale autonoma delle strade ai sensi dell'articolo 26 lettera *a*) della legge predetta, modificato a sensi dell'articolo 1 della presente legge, nella misura del:

dieci per cento per l'esercizio 1962-63;
quindici per cento per l'esercizio 1963-1964;

venti per cento per ciascuno degli esercizi successivi,

sarà invece devoluta al Ministero dei lavori pubblici per la concessione di contributi alle Province, ai Comuni, o loro Consorzi, per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione di strade comunali non comprese nei piani predisposti dalle amministrazioni provinciali ai sensi dell'articolo 16 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché di strade già classificate tra le provinciali prima dell'entrata in vigore della legge medesima.

La residua quota del contributo del Tesoro dello Stato di cui al citato articolo 26 lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59,

modificato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, continuerà ad essere iscritta nel bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade: e, dopo la copertura delle spese di carattere generale e di quelle relative alle manutenzioni ordinarie delle strade statali, sarà impiegata per l'ammodernamento delle strade in corso di statizzazione in base alla legge 12 febbraio 1958, n. 126, nonché delle strade già statali, per la costruzione di nuove strade statali e per la esecuzione delle opere necessarie al razionale inserimento della rete stradale nazionale in quella internazionale.

Art. 3.

Il Ministero dei lavori pubblici e l'Azienda nazionale autonoma delle strade sono autorizzati ed impegnare per gli esercizi successivi a quello di competenza, in misura non eccedente i 4, le quote rispettivamente loro spettanti a sensi dell'articolo precedente sul contributo del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 26 lettera *a*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, modificato come all'articolo 1 della presente legge.

Le somme eventualmente non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 4.

Il Ministro dei lavori pubblici, entro il limite degli stanziamenti previsti dal primo comma dell'articolo 2 della presente legge, è autorizzato a concedere alle Province, ai Comuni o loro Consorzi, un contributo sino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione, l'ammodernamento e la costruzione delle strade indicate nel comma medesimo. Nella determinazione della misura percentuale dei singoli contributi si terrà conto delle condizioni di bilancio delle Amministrazioni interessate.

La concessione dei contributi di cui sopra comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità delle opere relative a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

I contributi posti a carico del Tesoro dello Stato per gli esercizi dal 1965-66 al 1968-1969 in forza dell'articolo 26 lettera *b*) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono devoluti al Ministero dei lavori pubblici in aggiunta agli stanziamenti già previsti con l'articolo 18 comma terzo della legge 12 febbraio 1958, n. 126.

Il Ministro dei lavori pubblici, nel limite delle lire 176 miliardi, corrispondenti alla somma dei contributi di cui al precedente comma, è autorizzato a concedere alle amministrazioni provinciali ulteriori contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale (ivi compresa la rettifica e l'ammodernamento) delle strade che saranno classificate provinciali ai sensi degli articoli 16 e 17 della citata legge 12 febbraio 1958, numero 126, per la cui sistemazione non sia

stato o non sia possibile concedere contributi sugli stanziamenti disposti con l'articolo 18 della legge medesima e con l'articolo 15 della legge 24 luglio 1959, n. 622, concernente « interventi in favore dell'economia nazionale ».

Nell'utilizzazione degli stanziamenti messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici con il presente articolo saranno osservate le norme ed i criteri stabiliti con gli articoli, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 della legge 12 febbraio 1958, n. 126. In particolare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici predisporrà un piano indicativo di riparto dei contributi di cui al secondo comma del presente articolo ad integrazione e completamento di quello predisposto in base all'articolo 21 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126, con riferimento agli stanziamenti previsti per i quattro esercizi dal 1965-66 al 1968-69.